



Polizia comunale
Via Cattaneo 5
6830 Chiasso

Tel. +41 (0)91 695 09 52
Fax +41 (0)91 695 09 49
ufficio.polcom@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

Il Municipio di Chiasso, richiamati:

- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26.02.2007 (LImp)
- il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 24.09.2008 (RLImp)
- la Legge sul demanio pubblico del 18.03.1986 (LDP)
- il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP)
- gli artt. 192 LOC e 126 del Regolamento comunale

emana

le seguenti disposizioni sulla procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

cpv. 1

La presente ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio sulla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione, all'interno delle zone edificabili.

cpv. 2

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente ordinanza, fanno stato le specifiche norme, di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e al relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 2 - Definizioni

cpv. 1

La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

cpv. 2

Alle insegne direzionali, visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili (forma, dimensione, colore) le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

CAPITOLO II – AUTORIZZAZIONI

Art. 3 - Obbligo

L'esposizione di impianti pubblicitari, di insegne o scritte destinate al pubblico, sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4 - Validità

cpv. 1

L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

cpv. 2

L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio del permesso. In caso contrario è necessario inoltrare una nuova domanda.

cpv. 3

Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Art. 5 - Esenzioni

cpv. 1

Non necessitano di autorizzazione:

- ▶ gli impianti esposti in occasioni straordinarie, quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali e al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi figurino alcuna pubblicità per terzi (sponsor);
- ▶ le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.25 e non siano luminose o di natura rifrangente;
- ▶ gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- ▶ le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purché riferite all'attività ivi esercitata.

cpv 2

Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Art. 6 – Divieti

cpv. 1

E' vietata la posa di impianti che per dimensione o immissioni possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio e/o degli edifici, nonché alla sicurezza stradale.

cpv. 2

E' inoltre vietata:

- ▶ l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 segg. LImp;

- ▶ la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità.

cpv. 3

Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali.

Art. 7 – Obblighi

cpv. 1

Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.

cpv. 2

Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:

- ▶ cessazione, cessione o modifica dell'attività;
- ▶ quando dopo richiamo scritto non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme alla legislazione vigente.

CAPITOLO III – PROCEDURA

Art. 8 - Domanda

cpv. 1

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata in tre copie al Municipio mediante il formulario ufficiale, ottenibile presso la Polizia comunale, via Cattaneo 5, Chiasso.

cpv. 2

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica. In particolare:

- ▶ indicazioni del luogo (estratto planimetrico ufficiale);
- ▶ disegno in scala dell'impianto o insegne;
- ▶ tre fotografie del luogo di collocazione;
- ▶ consenso scritto del proprietario del fondo, se non coincide con quello del richiedente.

Art. 9 - Coordinamento con licenza edilizia

Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 8 della presente ordinanza.

CAPITOLO IV - TASSE

Art. 10 - In generale

Per ogni autorizzazione, il Municipio preleva una tassa di decisione e, se del caso, una tassa per prestazioni speciali.

Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate secondo i principi stabiliti dalla LImp.

Art. 11 - Tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione di fr. 100.--.

Art. 12 - Costi del personale e dei veicoli

Il richiedente è pure tenuto al pagamento dei costi del personale e dei veicoli per prestazioni speciali, nel caso in cui l'esame della domanda comporti prestazioni supplementari, quali sopralluoghi, consulenze specialistiche, perizie, ecc.:

- agente per ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti
(indice 01.01.2015) fr. 100.--
- indennità chilometrica per uso veicoli di servizio
 - ✓ autoveicolo fr. 2.--/ km
 - ✓ motociclo fr. 1.--/ km

Per il conteggio fanno stato il tempo e il percorso dalla partenza al rientro in sede.

Art. 13 - Riscossione

Le tasse e tariffe di cui alla presente ordinanza sono rimosse a cura della Polizia comunale, in contanti o tramite fatturazione.

Art. 14 - Occupazione area pubblica

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa annuale giusta il Regolamento comunale per l'occupazione provvisoria di area pubblica.

Restano riservate le norme concernenti il coordinamento con il demanio pubblico.

Art. 15 - Esenzioni e riduzioni

In caso di richiesta di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso istante, rispettivamente per la stessa attività commerciale, viene prelevata una tassa del 50% fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggetti alle tasse minime, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V – NORME EDILIZIE

Art. 16 - In generale

L'esame per l'esposizione di impianti pubblicitari è valutata di volta in volta, affinché l'impianto stesso non crei, per dimensione o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale. Criteri di sobrietà e di uniformità possono essere prescritti presso edifici, in particolare di pregio architettonico.

Art. 17 - In particolare

Valgono le disposizioni contenute nelle Norme d'attuazione del PR (NAPR), parte terza, art. 22 sulle "sporgenze".

CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e della presente ordinanza.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e segg. della LOC.

Art. 19 - Pubblicazione / Entrata in vigore

La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 18 dicembre 2014 al 2 febbraio 2015, entra in vigore il 1° marzo 2015.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:



Moreno Colombo



il Segretario:



Umberto Balzaretto

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato del Canton Ticino, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione summenzionato.